

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1778)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 agosto 1974 (V. Stampato n. 3195)

d'iniziativa dei deputati BARBI, CIAMPAGLIA e SPINELLI

*Trasmesso del Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 agosto 1974*

Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La misura dei tassi agevolati, di cui al comma precedente, sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi

e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.

I tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 2.

Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 4 punti.

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge nonché a quelli già stipulati nei quali sia espressamente prevista la facoltà dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito, con esclusione dei contratti di mutuo stipulati da proprietari di singolo appartamento, la cui rata non sia superiore a lire 400.000 e dei contratti relativi a cooperative edilizie a proprietà indivisa.